

ORDINE DEI CONSULENTI DEL LAVORO

ORDINE DEI CONSULENTI DEL LAVORO
CONSIGLIO PROVINCIALE DI
NAPOLI



con il gradito contributo del Centro Studi ANCL "O. Baroncelli

con il gradito contributo del Centro Studi ANCL "O. Baroncelli

.....FORMARE...INFORMANDO.....ovvero.....
Agenda un po' insolita per appunti ... mica tanto frettolosi
.....**FORMARE...INFORMANDO.....ovvero.....**
Agenda un po' insolita per appunti ... mica tanto frettolosi

N° 36/2012

24 Settembre 2012 (*)

***Gentili Colleghe e Cari Colleghi,
nell'ambito di questa nuova iniziativa editoriale di comunicazione e di
immagine, ma pur sempre collegata alla instancabile attività di informazione e
di formazione che caratterizza il CPO di Napoli.....***

Oggi parliamo di.....

COEFFICIENTE ISTAT PER T.F.R. MESE DI AGOSTO 2012

E' stato reso noto l'indice Istat ed il coefficiente per la rivalutazione del T.F.R. relativo al mese di Agosto 2012. Il coefficiente di rivalutazione T.F.R. Agosto 2012 è pari a **2,730769** e l'indice Istat è **106,4**.

PROROGATA AL 31 MARZO 2013 L'INVIO DELLA COMUNICAZIONE DEI BENI D'IMPRESA CONCESSI AI SOCI O FAMILIARI.

AGENZIA DELLE ENTRATE – PROVVEDIMENTO DIRETTORIALE DEL 17 SETTEMBRE 2012

Con **Provvedimento direttoriale dell’Agenzia delle Entrate del 17 settembre scorso** è stato disposto il **differimento del termine per la trasmissione della prima comunicazione dei dati relativi ai beni d’impresa concessi in godimento ai soci o familiari. La nuova scadenza è stata fissata al 31 marzo 2013, o meglio al 2 aprile attesa la concomitanza delle festività pasquali.**

Questo più ampio intervallo temporale per la trasmissione dei dati (la scadenza originaria era fissata al 31 marzo 2012, poi prorogata al 15 ottobre) si è reso necessario a seguito delle particolari difficoltà di attuazione.

Numerose le questioni e i dubbi da risolvere, tra cui si segnalano:

- ***la problematica delle autovetture utilizzate in parte per l’attività d’impresa*** e per le quali si applica la predeterminazione legale dell’inerenza dell’articolo 164 del Tuir.
- ***la questione dei finanziamenti soci e delle altre forme di capitalizzazione.*** I finanziamenti, i conferimenti, eccetera, hanno senz’altro rilevanza e interesse ai fini del "sintetico", ma non c’è alcuna norma che prevede l’obbligo di comunicazione degli stessi.

La speranza di tutti gli operatori del settore è che effettivamente la seguente proroga porti gli attesi chiarimenti e conduca ad una semplificazione dell’adempimento.

IL *WELFARE* RIEPILOGA E SEMPLIFICA LE REGOLE PER LE VISITE PERIODICHE DELLE ATTREZZATURE DA LAVORO.

MINISTERO DEL LAVORO – CIRCOLARE N. 23 DEL 13 AGOSTO 2012

Il Ministero del Lavoro, **circolare n° 23 del 13 agosto 2012**, ha fornito ulteriori istruzioni in merito alle **modalità di effettuazione delle verifiche periodiche sulle attrezzature di lavoro**, di cui all’allegato VII del D. Lgs. 81/2008 (*id: Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro*).

Come noto, con le varie norme "riordinate" e riaggornate dal T.U., è **stato regolamentato**, fra l’altro, **l’obbligo di verificare periodicamente le attrezzature di lavoro con una cadenza differenziata in base al tipo di apparecchiatura.**

Orbene il Ministero, **con il documento di prassi *de quo***, ha chiarito alcuni dubbi interpretativi cercando, allo stesso tempo, di "semplificare" alcuni adempimenti.

A tal fine **è stato precisato che:**

- per le verifiche periodiche successive alla prima **è possibile inoltrare un'unica richiesta per più attrezzature, ancorché le relative verifiche scadano in date differenti**. In tal caso nell'istanza dovranno essere indicate le diverse date di riferimento utili a determinare il termine per effettuare il controllo;
- l'attività di verifica delle attrezzature **è da intendersi quale "servizio di natura intellettuale"** e pertanto **non soggetto agli obblighi** contenuti nell'art. 26 comma 3 del D. Lgs. 81/2008 (*id:* **predisposizione del DUVRI**);
- nel caso di **noleggio senza operatore** (*c.d:* nolo a freddo) **le visite periodiche possono (anche) essere effettuate dal noleggiatore;**
- **i carrelli commissionatori sono esclusi dall'ambito di applicazione delle verifiche periodiche** – *ex* allegato VII del D. Lgs. 81/2008. **Trattasi dei carrelli utilizzabili esclusivamente per posizionare merci e prodotti**, ad esempio, **sugli scaffali, non idonei al sollevamento di persone;**
- **l'eventuale mancato utilizzo delle apparecchiature non fa venir meno l'obbligo della verifica periodica** che dovrà, pertanto, essere effettuata prima della messa (*nuovamente*) in funzione.

LA MANCATA ESIBIZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE RICHIESTA DAGLI ISPETTORI DEL LAVORO NON E' REATO.

MINISTERO DEL LAVORO – NOTA N. 12065 DEL 2 LUGLIO 2012

Il Ministero del Lavoro, **nota protocollo n° 12065 del 02 luglio 2012**, ha chiarito che **la mancata esibizione della documentazione richiesta dagli ispettori del lavoro non configura la fattispecie di reato** di cui all'art. 4 c. 7 L. 628/61, punito con l'arresto fino a due anni o con ammenda fino ad euro 516,00#, **ma è applicabile la sanzione amministrativa di cui all'art. 3 c. 3 L. 638/83.**

Con la nota *de qua*, il Ministero ha fornito alcuni chiarimenti operativi alle D.T.L. nella ipotesi in cui i datori pongano in essere comportamenti "*ostruzionistici*" allo svolgimento dell'attività di vigilanza.

Il Dicastero di Via Flavia ha sottolineato che la L. 628/61 punisce **i soggetti** (e quindi non solo i datori di lavoro) **che rifiutino di fornire informazioni, o le trasmettano in**

modo scientemente non veritiero, agli ispettori. In tale casistica non può ricomprendersi, conformemente all'indirizzo giurisprudenziale nomofilattico (*cf.* Cass. Pen. n. 26974/2001), il "semplice" rifiuto del datore di lavoro ad "esibire tutta la documentazione di lavoro" genericamente richiesta.

Tale rifiuto **può, *ex adverso*, comportare l'applicazione della sanzione amministrativa di cui alla L. 638/83** (*id.*: da € 1.290,00 a € 12.910,00) e, **ove ne ricorrano i presupposti, l'applicazione dell'art. 650 c.p.** che prevede l'arresto fino a tre mesi o l'ammenda fino a € 206,58 per "*chiunque non osserva un provvedimento legalmente dato dall'Autorità.....omissis...*".

RAVVEDIMENTO OPEROSO NULLO SE SI SBAGLIA IL CALCOLO DELLE SANZIONI E DEGLI INTERESSI.

CORTE DI CASSAZIONE – SEZIONE TRIBUTARIA - SENTENZA N. 14298 DEL 8 AGOSTO 2012

La Corte di Cassazione – Sezione Tributaria -, **sentenza n° 14298 del 8 agosto 2012**, ha statuito che **l'errore nel calcolo degli interessi rende nullo il ravvedimento operoso e l'Ufficio finanziario è legittimato a richiedere il pagamento delle sanzioni in misura piena oltre ai maggiori interessi rispetto a quelli calcolati e versati dal contribuente.**

Nel caso in specie, una società ricorreva all'istituto del ravvedimento operoso a causa di un mancato versamento dell'Iva. A distanza di tempo veniva notificata cartella esattoriale con addebito di sanzioni e interessi nella misura intera. Di fatto l'Agenzia delle Entrate aveva ritenuto nullo il ravvedimento causa errato calcolo degli interessi dovuti.

La C. T. P. accoglieva il ricorso della società, mentre la C. T. R. riteneva non perfezionato il ravvedimento per errato calcolo degli interessi dovuti. Da qui il ricorso per Cassazione della società.

Orbene, ***i Giudici di Piazza Cavour***, nel confermare *il decisum* di secondo grado, ***hanno chiarito che le norme del cosiddetto Statuto del Contribuente*** (*id.*: Legge n. 212/2000), ***sono, in alcuni casi, idonee a prescrivere specifici obblighi a carico dell'Amministrazione finanziaria e costituiscono, in quanto espressione di principi già immanenti nell'ordinamento, criteri guida per il giudice nell'interpretazione delle norme tributarie (anche anteriori), ma "non hanno rango superiore alla legge ordinaria"*.**

Di conseguenza, "non possono fungere da norme parametro di costituzionalità, né consentire la disapplicazione della norma tributaria in asserito contrasto con le stesse".

Ciò chiarito, **gli Ermellini hanno ritenuto che non vi sia stata violazione dell'obbligo di buona fede ex art. 10 legge n. 212 del 2000**, così come prospettato dalla società ricorrente, **per cui hanno sancito l'infondatezza del motivo del ricorso, confermando la sentenza di condanna a pagare le sanzioni ed interessi in misura intera, conformemente a precedenti della Corte** (cfr. Cassazione n. 12661/2011).

In conclusione, **il ravvedimento operoso, di cui all'art. 13 del D. Lgs. 472/97, si perfeziona solo con l'integrale pagamento della sanzione ridotta e degli interessi dovuti; se ciò non avviene il ravvedimento è nullo.**

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI OBBLIGATORI ANCHE PER LE ATTIVITA' CHE PRESENTANO UN "NESSO" CON L'ATTIVITA' PROFESSIONALE.

CORTE DI CASSAZIONE – SENTENZA N. 14684 DEL 29 AGOSTO 2012

La Corte di Cassazione, **sentenza n° 14684 del 29 Agosto 2012**, ha stabilito che **i redditi derivanti da attività connesse all'esercizio della libera professione sono comunque soggetti alla medesima imposizione contributiva dei redditi professionali** in quanto richiedono le stesse competenze di cui il professionista si avvale nella propria libera attività.

Nella vicenda in esame **la Corte d'appello di Roma**, confermando la decisione di primo grado, **aveva rigettato la domanda proposta da un ingegnere elettronico**, nei confronti della INARCASSA, **per contestare la richiesta di pagamento dei contributi sui redditi** da lui dichiarati come professionista ai fini IRPEF e **derivanti dall'esercizio dell'attività di consulente EDP** (*id.*: elaborazione dati e programmazione) svolta a favore di una s.a.s. e da quella di **amministratore di una s.r.l.**

Orbene, **la Suprema Corte**, adita dall'ingegnere soccombente, pur dando atto dell'esistenza, nella giurisprudenza della stessa Corte, di un diverso indirizzo interpretativo espresso in *subiecta* materia (cfr. Cass. n. 11154/2004 e n. 3468/2005), - che vedrebbe soggette all'obbligo di contribuzione alla Inarcassa le sole attività riservate ai suddetti professionisti dal Regio Decreto 23 ottobre 1925, n. 2537 (art. 51 e 52) -, **ha ritenuto** di

dar rilievo alla circostanza che la competenza e **le specifiche cognizioni tecniche di cui dispone il professionista influiscano sull'esercizio dell'attività in senso globale; il parametro dell'assoggettamento** alla contribuzione **è dato** perciò, **dalla connessione tra l'attività svolta e le conoscenze professionali**, ossia la specifica cultura su cui tale attività si fonda.

Gli Ermellini, nel rigettare il ricorso proposto, **hanno osservato che**, al fine di stabilire se i redditi prodotti dall'attività di un libero professionista siano qualificabili come redditi professionali, soggetti, come tali, alla contribuzione dovuta alla Cassa previdenziale di categoria, **il concetto di "esercizio della professione" debba essere interpretato non in senso statico e rigoroso, bensì tenendo conto dell'evoluzione subita nel mondo contemporaneo.**

Tale evoluzione ha comportato la **progressiva estensione dell'ambito dell'attività professionale** in tutta una serie di spazi inesistenti nel quadro tipico iniziale, ivi **compreso l'esercizio di attività che**, pur non professionalmente tipiche, **presentino, tuttavia un "nesso" con l'attività professionale strettamente intesa**, in quanto richiedono le stesse competenze tecniche di cui il professionista ordinariamente si avvale.

Ad maiora

***IL PRESIDENTE
EDMONDO DURACCIO***

(*) Rubrica contenente informazioni riservate ai soli iscritti all'Albo dei Consulenti del Lavoro di Napoli. Riproduzione, anche parziale, vietata.

Con preghiera di farla visionare ai Praticanti di studio!!

HA REDATTO QUESTO NUMERO LA COMMISSIONE COMUNICAZIONE SCIENTIFICA ED ISTITUZIONALE DEL CPO DI NAPOLI COMPOSTA DA FRANCESCO CAPACCIO, PASQUALE ASSISI, GIUSEPPE CAPPIELLO E PIETRO DI NONO.